



**COMUNE DI GABICCE MARE**  
**Provincia di Pesaro e Urbino**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**  
**(Approvato con Delibera di Consiglio n.13 del 13/03/2013,**  
**modificato con le Delibere di Consiglio n. 64 del 27/10/2014,**  
**n.67 del 22/12/2016, n.27 del 30/03/2017, n.52 del 25/07/2017**  
**e n.22 del 28/03/2019)**

**INDICE**

**CAPITOLO I° - LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

- Art. 1 - Normativa di riferimento.
- Art. 2 - La programmazione comunale del commercio su aree pubbliche.
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Istituzione di fiere e mercati
- Art. 5 - Soppressione, trasferimento e modifica di fiere e mercati
- Art. 5 bis - Miglioramento
- Art. 6 - Modalità procedurali.
- Art. 7 - Requisiti delle aree di mercato.
- Art. 8 - Comunicazioni alla Regione.
- Art. 9 - Organizzazione dell'attività di vendita su aree pubbliche nel Comune.
- Art.10 - Mercati nei quali sono previsti posteggi riservati al settore alimentare.
- Art.10 bis - Mercati riservati interamente al settore merceologico alimentare o al settore merceologico non alimentare.
- Art. 11 - Organizzazione del commercio itinerante nel Comune.
- Art. 12 - Competenza all'adozione dei provvedimenti
- Art. 13 - Concessione di posteggio e concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art.14 - Canoni

**CAPITOLO II° - DISPOSIZIONI E PROCEDURE**  
**PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

- Art. 1 - Prescrizioni generali.
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Attività di vendita non soggette alle norme di cui al presente regolamento.
- Art.4 - Regolarità contributiva dell'impresa esercente l'attività di commercio su aree pubbliche
- Art. 5 - Tipologie di abilitazioni. Modalità di presentazione, iter e termini di conclusione dei procedimenti.
- Art. 6 - Domanda di nuova Autorizzazione.
- Art. 7 - Subentro e reintestazione dell'Autorizzazione
- Art. 8 - Modifica del settore merceologico e variazioni diverse.
- Art. 9 - Sospensione e cessazione dell'attività
- Art. 10 - Scambio consensuale di posteggio all'interno dello stesso mercato
- Art. 11 - Revoca e sospensione dei titoli abilitativi.
- Art. 12 - Durata delle concessioni di posteggio
- Art. 13 - Criteri per il rilascio delle concessioni di posteggio.
- Art. 14 - Assegnazione dei posteggi riservati.
- Art. 15 - Registrazione delle presenze e attività di "spunta".
- Art. 16 - Titolarità e utilizzazione del posteggio.
- Art. 17 - Dimensioni
- Art. 18 - Revoca della concessione di posteggio.
- Art. 19 - *Abrogato*
- Art. 20 - *Abrogato*
- Art. 21 - Istituzione dei mercatini temporanei

- Art. 22 - Assegnazione dei posteggi temporanei
- Art. 23 - Affidamento della gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini temporanei
- Art. 24 - Delega all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.
- Art. 25 - Sanzioni
- Art. 26 - Conteggio delle presenze
- Art. 27 - Disposizioni transitorie e finali

**CAPITOLO III° - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

- Art. 1 - Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli
- Art.2 - Istituzione da parte del Comune di mercati riservati alla vendita diretta di imprenditori agricoli.
- Art.3 - Mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli autorizzati su richiesta.
- Art.4 - Criteri di assegnazione
- Art.5 - Disposizioni applicabili ai mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli
- Art. 6 - Controlli e sanzioni.

## **CAPITOLO I° - LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE**

### **Art. 1 – Normativa di riferimento.**

1- Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche, in attuazione della Legge Regionale 10/11/2009, n.27, del Regolamento Regionale del 04/12/2015, n.8 <sup>1</sup> e del D.Lgs. 26/03/2010, n.59.

2. Per quanto non riportato nel presente regolamento valgono le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché le norme urbanistiche, di polizia urbana ed annonaria e quelle igienico-sanitarie.

### **Art. 2 - La programmazione comunale del commercio su aree pubbliche.**

1- Sulla base di quanto disposto dalla Legge Regionale 10/11/2009 n.27 e al Regolamento Regionale del 04/12/2015, n.8 <sup>2</sup>, il Comune programma e regola l'attività di commercio sulle aree pubbliche, previa consultazione delle organizzazioni dei commercianti e dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

### **Art. 3 – Definizioni**

1- In materia di commercio su aree pubbliche, si rinvia alle definizioni di cui all'art.33 della Legge Regionale 10/11/2009 n.27.

### **Art. 4 – Istituzione di fiere e mercati**

1 - Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art.4 della L.R. n. 14/2009 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti), istituisce, con apposita delibera, nuovi mercati e fiere, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, dalla Legge Regionale 10/11/2009 n.27 e dal Regolamento Regionale del 04/12/2015 n.8 e dalle ulteriori norme vigenti in materia.<sup>3</sup>

2 - Nella deliberazione sono specificati:

- a) la periodicità;
- b) la localizzazione e l'articolazione del mercato o fiera, compresa l'eventuale sua suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- c) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- d) i posteggi eventualmente riservati ai produttori agricoli, agli artigiani, ai mestieranti, alle associazioni senza scopo di lucro, al commercio equo e solidale (L.R. 8/2008);
- e) la tipologia;
- f) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- g) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare.

3 - L'orario di apertura e di chiusura dei banchi e l'orario di vendita viene stabilito dal Sindaco con ordinanza.

4- Per i mercatini temporanei si rinvia all'art.21 seguenti del capitolo II° del presente Regolamento.

5 – E' fatto salvo quanto previsto dall'art.12 Capitolo I° del presente regolamento, per quanto concerne la competenza all'adozione degli atti.

---

<sup>1</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>2</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>3</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

## **Art. 5 – Soppressione, trasferimento e modifica di fiere e mercati**

1 - La soppressione del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti con atto del Comune, sentite le imprese del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale<sup>4</sup>, fatto salvo quanto previsto all'art.12 del Capitolo I° del presente regolamento.

2 - La soppressione di mercati o fiere, o di parte dei loro posteggi o dei posteggi isolati, può essere disposta dal Comune in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero esiguo di operatori;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore;
- d) qualora il Comune non abbia più la disponibilità totale o parziale dell'area sede del mercato.

3 - Il trasferimento del mercato o fiera<sup>5</sup> o di un posteggio isolato, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o altro giorno lavorativo, può essere disposta dal Comune per:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico – sanitari;
- d) qualora il Comune non abbia più la disponibilità totale o parziale dell'area sede del mercato.

4 - Qualora si proceda al trasferimento dell'intero mercato o della fiera in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni è operata dal Comune nel rispetto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili e in relazione alle merceologie alimentari o non alimentari e al tipo di attrezzatura di vendita, e avviene sulla base dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza su base annua. Per il calcolo dell'anzianità di presenza su base annua si precisa che, ogni anno di esercizio dell'attività nel mercato o nella fiera, vale una presenza. Nel caso di subentro, si considerano anche le presenze del cedente dal quale il titolare della concessione ha acquistato il ramo d'azienda. Si conteggiano anche le presenze su base annua maturate durante gli eventuali relativi affitti. Quindi ai fini della presente lett. a) prevale chi ha maturato il maggior numero di presenze su base annua.

A parità di anzianità di presenza su base annua si valuta:

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. In caso di acquisto di azienda, si considera la data di inizio dell'attività da parte dell'acquirente, mentre nel caso di affitto o di affidamento della gestione si considera la data di inizio dell'attività da parte del titolare (locatore). In fase di subentro nell'attività tra familiari, per causa di morte o atto tra vivi, si considera la data di inizio di attività del dante causa.

A parità dei precedenti criteri verrà effettuato sorteggio.

Come sopra indicato, al fine di consentire la riassegnazione dei posteggi senza problemi gestionali, l'Amministrazione può stabilire delle limitazioni nella opportunità di scelta dei posteggi basate:

- sulla dimensione del posteggio;
- sulle caratteristiche dei posteggi disponibili;
- sul tipo di attrezzatura utilizzata;
- sulla tipologia merceologica esercitabile sul posteggio, nel caso vi siano posteggi riservati ad uno specifico settore merceologico (si vedano agli artt. 10 e 10 bis del Capitolo I del presente atto).<sup>6</sup>

5 - Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera di posteggi assegnati in concessione<sup>7</sup>, che interessi più del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori

<sup>4</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>5</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>6</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata tra tutti gli operatori del mercato in base ai criteri indicati al comma 4.

6 - Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera di posteggi assegnati in concessione<sup>8</sup>, che interessi non più del 40 per cento dei posteggi, il Comune individua le ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento e la riassegnazione dei posteggi è effettuata tra i soli operatori interessati dal trasferimento, in base ai criteri indicati al comma 4.

7 - In caso di soppressione parziale di posteggi assegnati in concessione di un mercato o di una fiera, i rimanenti posteggi vengono riassegnati sulla base dei criteri indicati al comma 4 del presente articolo.

Nel caso in cui la soppressione parziale interessi dei posteggi liberi non si procede ad alcuna riassegnazione.<sup>9</sup>

8 - Nei casi di modifica della dislocazione dei posteggi si intende per "ridefinizione di posteggio" lo spostamento del medesimo quando il centro del posteggio venga spostato entro un raggio di m.15. Per "centro di posteggio" si intende il punto di incontro delle mediane. Nelle ipotesi di ridefinizione di un posteggio o di più posteggi, non si applicano le procedure previste dalla legge e dal presente regolamento per il trasferimento. I posteggi ridefiniti restano in capo ai loro titolari e per la competenza e l'iter per l'adozione dei provvedimenti trovano applicazione le norme previste all'art.12 del Capitolo I° del presente regolamento.

#### **Art. 5 bis – Miglioramento <sup>10</sup>**

1. I posteggi del mercato e della fiera resisi liberi per rinuncia, revoca, decadenza o altre cause, esclusi i posteggi di nuova istituzione, sono assegnati prioritariamente agli operatori già titolari di un posteggio nello stesso mercato o fiera.

Il Comune indice un bando pubblico per il miglioramento, tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:

a) data di inizio dell'attività nel mercato o nella fiera. Per data di inizio dell'attività nel mercato o nella fiera si intende l'anzianità di presenza su base annua. Per il calcolo dell'anzianità di presenza su base annua si precisa che, ogni anno di esercizio dell'attività nel mercato o nella fiera vale una presenza.

In caso di affitto d'azienda si conteggiano anche le presenze su base annua maturate dal titolare del ramo d'azienda.

A parità del precedente criterio si valuta:

b) l'anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese e riferita al soggetto titolare della concessione del posteggio (se affitto d'azienda, titolare della concessione di posteggio deve intendersi l'affittuario);

c) in caso di parità, ordine cronologico di ricezione di consegna della PEC o del Portale SUAP, considerando anche ora e minuti;

d) in caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico del quale saranno tempestivamente avvisati gli interessati.

2. Nel caso in cui a presentare richiesta di miglioramento sia un affittuario questi deve obbligatoriamente presentare unitamente alla richiesta, dichiarazione di assenso al miglioramento da parte del titolare dell'azienda.

3. Ai posteggi isolati non si applicano le disposizioni per il miglioramento.

---

<sup>7</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>8</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>9</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>10</sup> Articolo aggiunto dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

### **Art. 6 – Modalità procedurali.**

1 - Per l'istituzione, la soppressione, il trasferimento anche parziale di mercati e fiere, dovranno essere acquisiti appositi pareri dei Servizi comunali competenti che attestino la conformità dell'operazione a quanto previsto dalla normativa vigente.

### **Art. 7 – Requisiti delle aree di mercato.**

1- Le aree in cui si svolge l'attività di commercio su aree pubbliche devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente.<sup>11</sup>

2 - Ove necessario il Comune deve adeguare le aree mercatali esistenti a quanto previsto dalla normativa igienico sanitaria vigente.<sup>12</sup>

3 - Le nuove aree di mercato andranno altresì individuate nel rispetto delle norme urbanistiche, igienico sanitarie e di polizia urbana.

### **Art. 8 - Comunicazioni alla Regione.**

1 - Il Comune deve comunicare alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, la situazione dei mercati e fiere con l'indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza, del numero dei posteggi, della durata, dell'orario di apertura e chiusura, e, nell'ipotesi di mercati, anche l'assegnatario del posteggio.

2 - Ai fini dell'aggiornamento il Comune invierà al competente Servizio Regionale, entro giorni 30, copia degli atti relativi al rilascio di nuove autorizzazioni, subingressi, cessazioni e decadenze.

### **Art. 9 – Organizzazione dell'attività di vendita su aree pubbliche nel Comune.**

1 - Il commercio su aree pubbliche nel Comune di Gabicce Mare si articola come segue:

**- Mercato settimanale estivo** – Mercato ordinario stagionale.

Si svolge il giovedì, nel periodo 1° maggio - 30 settembre, c/o piazzale A. Moro.

La superficie che occupa è di circa 7.500 mq. con un numero di posteggi pari a 90, oltre a 11 riservati ai produttori agricoli.

**- Mercato settimanale invernale** – Mercato ordinario.

Si svolge il giovedì, nel periodo 1° ottobre - 30 aprile, c/o piazzale A. Moro.

La superficie che occupa è di circa 4.000 mq. con un numero di posteggi pari a 56, di cui 9 riservati al settore alimentare, oltre a 9 riservati ai produttori agricoli.

**- Mercatino serale bisettimanale** – Mercato stagionale.

Si svolge in Via Fiume il martedì e il venerdì, nel periodo 1° giugno - 15 settembre.

La superficie disponibile è di circa mq.80 per n° 5 posteggi tutti riservati al settore merceologico non alimentare.

**- Posteggi isolati:**

Posteggio n.1 – Giardini c/re F. Sbarretti

Posteggio n.2 – Strada Panoramica (a condizione di ottenere la disponibilità piena dell'area, dall'ente proprietario della strada)

Posteggio n.3 – P.zza del Cimitero

Posteggio n.4 – P.zza delle Corriere

---

<sup>11</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n. 64 del 27/10/2014

<sup>12</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n. 64 del 27/10/2014

Posteggio n.5 – Lungomare C. Colombo vicino ai bagni 26

Posteggio n.6 – Parcheggio dell'area artigianale <sup>13</sup>

2 - Presso il Comune devono essere disponibili le planimetrie continuamente aggiornate dei posteggi esistenti nel territorio del Comune o comunque devono venire indicati il numero, la superficie e la localizzazione dei posteggi disponibili.

3 - La superficie dei posteggi corrisponde a quella data in concessione

### **Art.10 – Mercati nei quali sono previsti posteggi riservati al settore alimentare.**

1 - Nei mercati in cui sono previsti posteggi riservati al settore alimentare o è prevista una suddivisione in due zone distinte, una delle quali riservata al commercio di generi alimentari, valgono le limitazioni e le regole stabilite all'art.9 comma 2 del R.R. n.8/2015<sup>14</sup>, ed in particolare:

- gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare, possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari;
- gli esercenti operanti nel settore non alimentare, possono occupare solamente i posteggi rientranti nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari;
- gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare e quindi titolari di posteggio nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari, non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari, con un commerciante operante nel settore non alimentare e quindi titolare di posteggio nella zona del mercato riservata al commercio di generi non alimentari, e viceversa. L'istanza di scambio consensuale di posteggio effettuata in difformità rispetto alle previsioni di cui al presente punto, viene respinta e non produce alcun effetto;
- gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare e quindi titolari di posteggio nella zona del mercato riservata al commercio di generi alimentari, non possono cedere il posteggio di cui sono titolari a un commerciante operante nel solo settore non alimentare e viceversa;
- in caso di violazione del divieto di cui al punto precedente, le comunicazioni di subingresso vengono respinte e non producono alcun<sup>15</sup> effetto;
- gli esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare, non possono ottenere, durante le operazioni di spunta, un posteggio non ricadente nella zona riservata al settore alimentare e viceversa.

2- Al fine del rispetto dei requisiti igienico sanitari, il Comune può prevedere l'istituzione di posteggi riservati a una specifica tipologia del settore alimentare. In tale caso:

a) i posteggi riservati a una specifica tipologia merceologica possono essere occupati solamente dagli operatori abilitati all'esercizio della vendita per quella specifica tipologia del settore alimentare ed esclusivamente per lo svolgimento della vendita della specifica tipologia di prodotto;

b) gli esercenti operanti in una specifica tipologia di settore alimentare non possono scambiare consensualmente il posteggio di cui sono titolari con un commerciante operante nel settore non alimentare o in un settore alimentare di diversa tipologia specifica;

c) i posteggi riservati a una specifica tipologia merceologica del settore alimentare possono essere assegnati, durante le operazioni di spunta, esclusivamente agli operatori abilitati all'esercizio della vendita per quella specifica tipologia del settore alimentare ed esclusivamente per la vendita di quella specifica tipologia di prodotti alimentari.

---

<sup>13</sup> Comma sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016 e poi modificato con Delibera di Consiglio n.27 del 30/03/2017, n.52 del 25/07/2017 e n.22 del 28/03/2019

<sup>14</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>15</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

**Art.10 bis – Mercati riservati interamente al settore merceologico alimentare o al settore merceologico non alimentare.**

1 - Nei mercati riservati interamente al settore merceologico alimentare o al settore merceologico non alimentare:

- i posteggi, nel caso in cui il mercato sia interamente riservato al settore merceologico non alimentare, possono essere occupati solo da esercenti operanti nel settore non alimentare;
- i posteggi, nel caso in cui il mercato sia interamente riservato al settore merceologico alimentare, possono essere occupati solo da esercenti operanti nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare;
- nel caso di mercato interamente riservato al settore merceologico non alimentare, il titolare di posteggio di tale mercato non può cedere quest'ultimo a un commerciante operante nel settore alimentare o operante nel settore alimentare associato al settore non alimentare;
- nel caso di mercato interamente riservato al settore merceologico alimentare, il titolare di posteggio di tale mercato non può cedere quest'ultimo a un commerciante operante nel solo settore non alimentare;
- in caso di violazione dei due punti precedenti, la comunicazione di subingresso viene respinta e non produce nessun effetto;
- l'esercente operante nel settore alimentare o comunque nel settore alimentare associato al settore non alimentare, non può ottenere, durante le operazioni di spunta, un posteggio nei mercati interamente riservati al settore merceologico non alimentare;
- l'esercente operante nel settore non alimentare, non può ottenere, durante le operazioni di spunta, un posteggio nei mercati interamente riservati al settore merceologico alimentare.

**Art. 11 – Organizzazione del commercio itinerante nel Comune.**

1 - L'attività di vendita itinerante può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune.

2 - L'operatore commerciale su aree pubbliche che esercita l'attività in forma itinerante, che sia regolarmente autorizzato, nonché il produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, possono sostare nello stesso punto per non più di un'ora, oltre la quale devono spostarsi di oltre 500 ml, calcolati sul percorso stradale più breve e non possono rioccupare la stessa area nell'arco della giornata.

La sosta inoltre deve essere effettuata solo ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore senza esposizione della merce su banchi fissi.

3 - Nel periodo 1° aprile – 31 ottobre, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché l'attività di vendita in forma itinerante dei propri prodotti svolta dai produttori agricoli, non possono essere effettuati nelle seguenti strade:

C. Colombo, Diaz, Cadorna, Ricordi, M. Polo, V. Veneto, Mare, Panoramica (per il tratto compreso tra i Giardini Unità d'Italia e lo svincolo S. Bartolo), C. Battisti, Matteotti, Del Porto, De Amicis, Vicolo Lidia, Fiume, Vicolo Grado, Vicolo Caboto, Vicolo Magellano, Trento, Trieste, I° Maggio, Caduti del Mare, Pascoli, Pisacane, Giotto, Eritrea, Ariosto, Repubblica, Garibaldi, Cavour, dei Mille, Mercato, Verdi, Mazzini, Leopardi, Libia, della Vittoria (tratto compreso tra Via Battisti e Via XXV Aprile), Circonvallazione, D'Annunzio, P.zza Giardini Unità d'Italia, Redipuglia, Madonna di Loreto, Bellavista, Medaglie d'Oro, Bixio, Baracca, Milite Ignoto, Marina, Machiavelli, Vespucci, Balneare.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché l'attività di vendita in forma itinerante dei propri prodotti svolta dai produttori agricoli, non possono essere esercitate nel raggio di 200 mt. dal limite esterno dell'area di mercato, nei giorni e negli orari di svolgimento dei mercati stessi.

4 - Nelle aree demaniali marittime è vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché l'attività di vendita in forma itinerante dei propri prodotti svolta dai produttori agricoli.



5 - E' vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, nonché l'attività di vendita in forma itinerante dei propri prodotti svolta dai produttori agricoli, nelle aree di parcheggio di pertinenza delle medie e delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali.

### **Art. 12 - Competenza all'adozione dei provvedimenti**

1 - Si stabilisce che i provvedimenti di modifica temporanei o di modesta entità non costituiscono attività di programmazione, ma riguardano l'attività di attuazione e di gestione corrente. Le modifiche temporanee dell'attività di commercio su aree pubbliche e le modifiche di modesta entità, potranno essere adottate con delibera di giunta o ordinanza sindacale, a seconda dei casi. Per l'adozione di tutti i provvedimenti di modifica temporanei o di modesta entità non è necessario sentire le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative.

2 - Costituiscono modifiche di modesta entità anche le modifiche definitive che interessano non oltre il 25% dei posteggi di un mercato o fiera. In tali casi la competenza all'adozione del provvedimento è demandata alla Giunta.

3 - I mercati e le fiere che coincidono con le festività di Capodanno, Pasqua, Natale e con altre particolari ricorrenze, possono essere anticipati o posticipati con ordinanza del Sindaco.

4 - Compete alla Giunta inoltre: l'eventuale modifica della localizzazione dei posteggi isolati, l'istituzione dei mercatini temporanei, l'individuazione delle modalità di esercizio del commercio nei posteggi isolati (periodo di esercizio dell'attività, giorni della settimana in cui l'attività viene svolta, numero massimo delle assenze, ...).

5 - Gli orari e le limitazioni all'utilizzo delle aree per il commercio su aree pubbliche (oltre a quelle già evidenziate nel presente regolamento), sono stabiliti dal Comune con appositi provvedimenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.50 del D.Lgs. 267/2000 e dall'art.44 della L.R. 27/2009 e, per il commercio itinerante, dall'art.6 comma 6 del R.R. 8/2015.<sup>16</sup>

### **Art. 13 - Concessione di posteggio e concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche**

1. La concessione di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A), deve intendersi anche come concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche, ai sensi del presente regolamento.

Lo stesso vale per le concessioni di posteggio che, in mercati o fiere, vengono riservati a categorie particolari.

2. Per i mercatini temporanei, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche temporanea, deve intendersi anche come concessione di occupazione spazi ed aree pubbliche, ai sensi del presente regolamento.

3. Pertanto alle concessioni di posteggio si applicano, ove non in contrasto, le norme che regolano le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche.<sup>17</sup>

### **Art.14 - Canoni<sup>18</sup>**

1. Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale<sup>19</sup>, ha la facoltà di fissare un canone per la concessione del posteggio.

<sup>16</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>17</sup> Comma aggiunto dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>18</sup> Articolo aggiunto dalla Delibera di Consiglio n. 64 del 27/10/2014

2. Per canone di concessione del posteggio si intende il corrispettivo di tutti i servizi offerti dal Comune per rendere possibile l'utilizzazione del suolo pubblico ai fini commerciali, con esclusione delle utenze idriche ed elettriche individuali.

3. L'incremento degli oneri relativi al suolo pubblico non può superare, dopo il primo anno di applicazione, l'indice programmato di inflazione.

4. La competenza a stabilire l'applicabilità del canone, il suo ammontare e le eventuali riduzioni/esenzioni è dell'organo competente all'istituzione del relativo mercato.

5. Il canone può riguardare anche mercatini temporanei e mercati riservati alla vendita diretta di imprenditori agricoli.

6. Il mancato pagamento del canone, ove stabilito, comporta l'emanazione dei provvedimenti previsti per il mancato pagamento della TOSAP.<sup>20</sup>

## **CAPITOLO II° - DISPOSIZIONI E PROCEDURE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

### ***Art. 1 - Prescrizioni generali.***

1 - L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali e da cooperative e consorzi<sup>21</sup> regolarmente costituite in Italia o in Paesi dell'Unione Europea.

2 - L'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolta:

- su aree pubbliche;
- su aree private delle quali il Comune ha la disponibilità;
- su aree del demanio marittimo;
- negli aeroporti, nelle stazioni in genere, nelle aree autostradali;

nel rispetto delle disposizioni normative di cui alla Legge Regionale 10/11/2009 n.27 e al Regolamento Regionale del 04/12/2015 n.8 e fatte salve le limitazioni imposte con il presente regolamento.<sup>22</sup>

3 - L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti morali e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali, nonché al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune ove l'esercente intende avviare l'attività. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è inoltre subordinata alla sussistenza della regolarità contributiva dell'impresa.

4 - L'autorizzazione abilita sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari, sempre che il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per l'una e per l'altra attività e l'abilitazione alla somministrazione risulti da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio o da espressa indicazione resa nella S.C.I.A.<sup>23</sup>, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari.

4 bis - L'abilitazione alla vendita dei prodotti alimentari consente, fatta salva l'osservanza delle norme in materia igienico sanitaria, il consumo immediato sul posto, con esclusione del servizio assistito di somministrazione.<sup>24</sup>

---

<sup>19</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>20</sup> Comma aggiunto dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>21</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>22</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>23</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>24</sup> Comma aggiunto dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

5 - E' abolito ogni precedente divieto di vendita di merci, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico sanitari e delle altre prescrizioni previste dalla normativa vigente.

6 - L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Salute.

7 - L'originale ove l'autorizzazione sia ancora cartacea o la copia conforme dell'autorizzazione / della S.C.I.A.<sup>25</sup>, deve essere esibita in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza. La vigilanza è assicurata mediante la presenza nell'ambito dei mercati comunali, di personale del Settore "Polizia Municipale".

8 - Le modalità di accesso degli operatori, la sistemazione delle attrezzature di vendita, la regolazione della circolazione pedonale e veicolare sono stabilite, ove necessario, dal Comune con appositi provvedimenti, sulla base delle necessità evidenziate dal Servizio Viabilità e Traffico.<sup>26</sup>

9 - Nell'ambito dei mercati non può essere svolta attività finalizzata esclusivamente all'esposizione di merci.

10 - Gli operatori di<sup>27</sup> commercio su aree pubbliche che utilizzano:

- strutture fisse o rimovibili e/o autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
  - installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
  - installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchiature di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (c.d. autonegozi);
- sono tenuti a conoscere e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi e di impiantistica.<sup>28</sup>

11. Gli operatori di commercio su aree pubbliche di cui al precedente comma devono rispettare integralmente le raccomandazioni allegate alla nota del Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco del 12/03/2014 prot. n.3794, mentre gli altri operatori di commercio su aree pubbliche devono rispettare, nell'esercizio della loro attività, la lett. L) delle raccomandazioni allegate alla medesima nota.<sup>29</sup>

## **Art. 2 – Ambito di applicazione**

1 - Il presente regolamento si applica anche:

- a) agli industriali ed agli artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche dei loro prodotti, quando la vendita non venga effettuata nei luoghi o nei locali di produzione o in luoghi agli stessi adiacenti.
- b) ai soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree previste dalla legge oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al D.Lgs. 22/01/2004, n.42.

## **Art. 3 - Attività di vendita non soggette alle norme di cui al presente regolamento.**

---

<sup>25</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>26</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>27</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>28</sup> Comma aggiunto dalla Delibera di Consiglio n. 64 del 27/10/2014

<sup>29</sup> Comma aggiunto dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

1 - Le norme del commercio su aree pubbliche non si applicano;

a) a coloro che esercitano esclusivamente la vendita a domicilio ai sensi della normativa vigente;

b) ai produttori agricoli che esercitano la vendita sulle aree pubbliche al di fuori dei mercati riservati di cui all'art.33 comma 1 lett. l) della L.R. 27/2009, sulla base della normativa vigente, salvo che per le disposizioni relative alle concessioni di posteggi ed alle soste per l'esercizio delle attività in forma itinerante;

c) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti a usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

d) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

e) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse.

2 - Non sono altresì soggette alle norme del commercio su aree pubbliche le attività di rivendita di giornali e riviste.

#### **Art.4 - Regolarità contributiva dell'impresa esercente l'attività di commercio su aree pubbliche.**<sup>30</sup>

1. L'attività di commercio su aree pubbliche, sia itinerante che su posteggio, è subordinata alla sussistenza della regolarità contributiva dell'impresa.

2. La verifica di irregolarità nei pagamenti dei contributi previdenziali, comporta il diniego al rilascio dell'autorizzazione o l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività in caso di S.C.I.A., o, se l'autorizzazione all'esercizio è già rilasciata o l'attività già in esercizio, la sospensione dell'autorizzazione /dell'attività. Decorsi inutilmente sei mesi di sospensione senza che la posizione sia stata regolarizzata, l'autorizzazione viene revocata / l'attività inibita.

3. Il diniego ed i provvedimenti interdittivi di cui al comma precedente non vengono adottati nel caso in cui l'operatore abbia ottenuto la rateizzazione del debito contributivo.

4. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'attività per irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali, non sono conteggiate ai fini della revoca dell'autorizzazione per il superamento delle assenze.

#### **Art. 5 - Tipologie di abilitazioni. Modalità di presentazione, iter e termini di conclusione dei procedimenti.**<sup>31</sup>

1 - L'attività di commercio su aree pubbliche è riconducibile a due tipologie:

- TIP. A quando l'attività viene svolta su posteggi dati in concessione;
- TIP. B quanto l'attività viene svolta in forma itinerante.

- *Commercio su aree pubbliche di tipo A)*

Per l'esercizio dell'attività mediante l'utilizzo di posteggio è necessario ottenere apposita autorizzazione e relativa concessione di posteggio.

---

<sup>30</sup> Articolo modificato dalla Delibera di Consiglio n. 64 del 27/10/2014 e dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>31</sup> Articolo sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

Il rilascio è subordinato alla pubblicazione di apposito bando da parte dell'Amministrazione, alla disponibilità del posteggio richiesto e all'esito dell'istruttoria.

L'autorizzazione abilita anche:

- all'esercizio dell'attività in forma itinerante, nelle aree in cui tale tipologia di vendita non sia espressamente vietata;
- alla partecipazione alle fiere.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e della concessione di posteggio avvengono contestualmente.

*- Commercio su aree pubbliche di tipo B)*

Per l'esercizio dell'attività in forma itinerante nelle aree in cui tale tipologia di vendita non sia espressamente vietata è necessario presentare nel Comune presso il quale si intende avviare l'attività apposita Segnalazione Certificata d'Inizio Attività.

Quest'ultima abilita anche:

- alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
- all'esercizio dell'attività nelle aree pubbliche dove la tipologia di vendita non è espressamente vietata;
- alla partecipazione ai mercati, alle fiere.

2 - I procedimenti legati al rilascio di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche e alla presentazione di segnalazioni certificate d'inizio attività, sono istruiti in base alla Legge 241/90, alle disposizioni nazionali, regionali e comunali vigenti in quel momento.

3 - I termini di conclusione dei procedimenti relativi alle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche sono:

- di 60 giorni per il rilascio delle autorizzazioni di Tipo A). In caso di bando, tale termine va calcolato dal termine ultimo di presentazione delle istanze. Non si applica il silenzio assenso;
- di 30 giorni dalla comunicazione di subentro/di variazione;
- quelli indicati nell'art.19 della L. 241/90 per la S.C.I.A. prevista per l'attività di commercio su aree pubbliche di Tipo B)
- di 30 giorni nel caso in cui per l'esercizio dell'attività Tipo B) venga presentata istanza anziché S.C.I.A..

4. Ogni richiesta / S.C.I.A. / comunicazione va presentata dall'interessato allo Sportello Unico Attività Economiche redigendo la stessa conformemente alle specifiche tecniche riportate nell'allegato del D.P.R. 160/2010.

### **Art. 6 - Domanda di nuova Autorizzazione.** <sup>32</sup>

1 - La domanda per il rilascio dell'Autorizzazione di Tipo A) va fatta pervenire al Comune sede del mercato, della fiera, del posteggio isolato.

Un operatore può chiedere più posteggi in mercati diversi anche se questi si svolgono negli stessi giorni.

Un operatore può chiedere più posteggi nello stesso mercato fatta salva la limitazione di cui all'art. 16 c.1 del Capitolo II del presente regolamento.

2- La S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di tipo B) va fatta pervenire al Comune nel quale si intende avviare l'attività.

Uno stesso soggetto non può presentare nuove S.C.I.A. per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante nel caso in cui sia già in possesso di abilitazione per tale tipo di attività.

Nel caso di società di persone, società di capitali, di cooperative o consorzi, questi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche itinerante possono avere tanti titoli abilitativi quanti sono i soci, a condizione che in ogni titolo abilitativo sia nominativamente indicato il

---

<sup>32</sup> Articolo sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

socio che opera con tale abilitazione, nel rispetto dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente.

3 - Nella domanda per l'attività di commercio su aree pubbliche di Tipo A) e nella S.C.I.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche di Tipo B), redatta in conformità con la modulistica regionale, l'interessato deve dichiarare:

- i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;
- il recapito telefonico/la pec alla quale inviare le comunicazioni;
- il possesso dei requisiti morali, e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali;
- il settore o i settori merceologici;
- l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;
- (per le Autorizzazioni di Tipo A) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento e il posteggio che si intende ottenere in concessione;
- (per le Autorizzazioni di Tipo B) di non possedere altri titoli abilitativi (ossia altre autorizzazione o altre S.C.I.A.) per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche di Tipo B) itinerante;
- gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, qualora l'impresa sia già iscritta.

Alla richiesta va inoltre allegato:

- eventuale copia del permesso di soggiorno;
- eventuale accettazione del preposto, il quale deve dichiarare di possedere i requisiti professionali e morali.

#### **Art. 7 – Subentro e reintestazione dell'Autorizzazione <sup>33</sup>**

1 - Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo dell'azienda, con atto tra vivi o a causa di morte e la reintestazione, comportano il trasferimento dell'Autorizzazione amministrativa purchè chi subentra posseda i requisiti morali, e se opera nel settore merceologico alimentare i requisiti professionali e sempre che, sia chi subentra, sia il precedente titolare/gestore, siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali.

2 - Il subentro va comunicato:

- nel caso di esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo A), al Comune sede di posteggio;
- nel caso di esercizio del commercio su aree pubbliche di Tipo B), al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione di Tipo B) nella quale si subentra o presso il quale sia stata presentata la S.C.I.A. nella quale si subentra.

3 - La comunicazione di subentro deve pervenire al Comune entro giorni 30, dall'acquisizione del titolo che determina la disponibilità del ramo d'azienda. Trascorso tale termine, il subentrante non può esercitare l'attività per il ramo d'azienda in questione, fino alla presentazione della comunicazione.

4- Il subentrante per causa di morte in un attività del settore alimentare ha comunque la facoltà di continuare l'attività per massimo dodici mesi, al fine di ottenere in tale lasso di tempo i requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente.

5- Nella comunicazione di subingresso, il subentrante deve dichiarare:

- i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;
- il recapito telefonico/la pec alla quale inviare le comunicazioni;
- il possesso dei requisiti morali, e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali;
- l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;
- il settore o i settori merceologici;
- gli estremi dell'autorizzazione/della S.C.I.A. oggetto del subingresso;
- gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, qualora l'impresa sia già iscritta.

---

<sup>33</sup> Articolo sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

e deve allegare:

- eventuale copia del permesso di soggiorno;
- copia dell'atto di cessione/affitto/donazione d'azienda. In caso di subingresso a causa di morte, occorre produrre inoltre, atto notorio da cui risulti l'avvenuta accettazione dell'eredità;
- eventuale accettazione del preposto, il quale deve dichiarare di possedere i requisiti professionali e morali;

6. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio di commercio su aree pubbliche di Tipo A), anche per subingresso, è condizionato al rispetto dei limiti massimi dei posteggi di cui si può essere titolare/possessore stabilito dall'art. 16 del Capitolo II del presente Regolamento.

La presentazione di comunicazione di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche di Tipo B) è sempre ammissibile indipendentemente dalle autorizzazioni/abilitazioni già in possesso del subentrante.

7. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad eccezione della data di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

8. Entro il termine previsto dall'art. 5 comma 3 del Capitolo II del presente Regolamento, il Comune procede:

- per le attività di commercio su aree pubbliche di Tipo A), al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, per subingresso;
- per le attività di commercio su aree pubbliche di Tipo B), a prendere atto dell'avvenuto subentro.

#### **Art. 8 - Modifica del settore merceologico e variazioni diverse.** <sup>34</sup>

1- La modifica del settore merceologico e le eventuali ulteriori variazioni sono soggette a comunicazione / SCIA.

2- Nella comunicazione/SCIA l'interessato deve dichiarare:

- i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;
- il recapito telefonico/la pec alla quale inviare le comunicazioni;
- gli estremi dell'autorizzazione per la quale si comunica la modifica;
- la modifica al settore merceologico che si intende effettuare o l'indicazione esaustiva della modifica effettuata;
- (nel caso in cui si aggiunga il settore merceologico alimentare) il possesso dei requisiti professionali;
- l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;

e deve allegare:

- eventuale copia del permesso di soggiorno;
- eventuale accettazione del preposto, il quale deve dichiarare di possedere i requisiti professionali e morali;

3- L'accoglimento della modifica del settore merceologico nel caso di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di Tipo A), è condizionato al rispetto dei limiti massimi dei posteggi di cui si può essere titolare/possessore stabilito dall'art. 16 del Capitolo II del presente Regolamento.

#### **Art. 9 - Sospensione e cessazione dell'attività** <sup>35</sup>

1 - Chi cessa o trasferisce a qualsiasi titolo l'attività di commercio su aree pubbliche, anche limitatamente a una sola autorizzazione, ha l'obbligo di comunicarlo al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, allegando l'originale del titolo autorizzatorio/concessorio (ove cartaceo).

<sup>34</sup> Articolo sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>35</sup> Articolo sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

2 - L'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio può essere sospesa dal titolare/gestore, per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune sede di posteggio o che ha rilasciato l'atto autorizzatorio o ricevuto la S.C.I.A.. Su richiesta dell'interessato, da presentarsi prima della scadenza, il Comune, nei casi di comprovata necessità, può concedere la proroga della sospensione per un massimo di ulteriori sei mesi, non ulteriormente prorogabili. La sospensione dell'attività non può superare i termini suddetti nell'arco di un quinquennio, pena decadenza dell'autorizzazione/dell'abilitazione.

#### **Art. 10 - Scambio consensuale di posteggio all'interno dello stesso mercato**

1 - Le domande di scambio consensuale di posteggio all'interno di uno stesso mercato sono accoglibili quando non contrastino con la normativa in vigore.

2 - La domanda di scambio consensuale di posteggio deve essere presentata, in carta legale, al Comune sede di mercato a firma congiunta di entrambi i titolari di posteggio interessati, allegando scrittura privata registrata.<sup>36</sup>

#### **Art. 11 - Revoca e sospensione dei titoli abilitativi.<sup>37</sup>**

1 - L'Autorizzazione/la concessione sono revocate o è inibito l'esercizio dell'attività di cui alla S.C.I.A. nei casi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

2- La revoca e la decadenza dell'autorizzazione di Tipo A) comportano la contestuale decadenza dalla concessione di posteggio e viceversa.

2 bis - La scadenza della concessione di posteggio determina decadenza dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di Tipo A).

3 - L'autorizzazione è sospesa nel caso in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento totale o parziale degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi. La circostanza che non si sia provveduto al pagamento, totale o parziale, degli oneri di cui sopra, dovrà essere comunicato al Servizio Licenze a cura del soggetto competente alla riscossione della tassa.

Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'attività per mancato pagamento della Tosap, non sono conteggiate ai fini della revoca dell'autorizzazione per il superamento delle assenze.

Nel caso in cui il soggetto ottenga la rateizzazione del pagamento, l'autorizzazione non viene sospesa.

Qualora l'operatore non provveda al pagamento degli oneri entro sei mesi dall'inizio del provvedimento di sospensione, l'autorizzazione e la relativa concessione di posteggio decadono.

4 - Quanto previsto al comma 3, si applica anche nel caso di in cui l'operatore commerciale non provveda al pagamento totale o parziale del canone, ove fissato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 14 del Capitolo I del presente regolamento.

#### **Art. 12 - Durata delle concessioni di posteggio**

1 - Per la durata delle concessioni di posteggio si rinvia a quanto stabilito dall'art.70 comma 5 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59 e a quanto stabilito dalla Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 05/07/2012.

---

<sup>36</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>37</sup> Articolo sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016



2 - La durata della concessioni di posteggio è stabilita dalla Giunta prima dell'emanazione dell'avviso di assegnazione.<sup>38</sup>

**Art. 13 – Criteri per il rilascio delle concessioni di posteggio.**<sup>39</sup>

1 - Il Comune approva appositi bandi per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggi nei mercati, nelle fiere o nei posteggi isolati e ne dà comunicazione alla Regione Marche, per la pubblicazione sul BUR e alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.

2 - Gli interessati fanno pervenire, entro il termine stabilito, al Comune sede di posteggio, la domanda di assegnazione, redatta in conformità con la modulistica approvata con l'avviso, corredata dalla eventuale documentazione necessaria.

3 - Entro 60 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, il Comune formulerà una graduatoria, per ognuno dei posteggi messi a bando, sulla base dei seguenti criteri.

A) Nel caso di fiere, mercati e posteggi isolati già istituiti alla data del 05/07/2012 il Comune procede applicando, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese, ovvero nel rispetto delle disposizioni di altri Stati dell'Unione europea. L'anzianità, riferita al soggetto titolare della concessione in scadenza/scaduta al momento della partecipazione al bando e sommata a quella dell'eventuale dante causa (cedente) cui è subentrato nella titolarità del posteggio. Nel caso in cui i due periodi di iscrizione si sovrappongano si calcola una sola volta il periodo di iscrizione comune ad entrambi.

Al presente criterio vengono assegnati i seguenti punteggi:

- 1) anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
- 2) anzianità di iscrizione maggiore di 5 e fino a 10 anni: 50 punti;
- 3) anzianità di iscrizione oltre 10 anni: 60 punti;

Per la valutazione del periodo di iscrizione nel registro delle imprese con riferimento all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, si precisa che:

- non viene conteggiato l'eventuale periodo di discontinuità;
- la frazione di un mese viene conteggiata come segue: se uguale o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero, mentre se inferiore a 15 giorni la stessa non si calcola.

In caso di parità di punteggio si applica il seguente criterio:

b) anzianità acquisita nel posteggio per il soggetto titolare della concessione in scadenza/scaduta che partecipa alla selezione: 40 punti;

Per titolare della concessione si intende:

- 1) il titolare della concessione/autorizzazione, a titolo originario o per subingresso a seguito di acquisto della proprietà dell'azienda;
- 2) il titolare della concessione/autorizzazione qualora, avendo concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, prima della partecipazione alla selezione sia rientrato nella titolarità dell'azienda o del ramo dato in affitto, purché risulti impresa attiva e la titolarità sia mantenuta dall'apertura dei termini per la presentazione delle domande fino alla data di scadenza di presentazione delle domande prevista nel bando;
- 3) l'affittuario dell'azienda o di un ramo di essa, qualora il contratto di affitto sia ancora efficace al momento della partecipazione alla selezione.

---

<sup>38</sup> Comma aggiunto dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>39</sup> Articolo sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

Il presente criterio viene applicato solo ed esclusivamente per le concessioni in scadenza dal 2017 al 2020.

Nel caso di assegnazione di posteggi liberi i 40 punti vengono assegnati proporzionalmente al numero di presenze effettive spunta maturate in quel determinato posteggio.

c) impegno a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e a rispettare eventuali condizioni particolari, quali la tipologia di offerta dei prodotti o le caratteristiche della struttura: 7 punti. Il criterio può essere applicato se il mercato è localizzato nel centro storico o in aree avente valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici di valore. In tal caso l'operatore aggiudicatario è tenuto a onorare l'impegno entro il termine previsto dal bando.

Le specifiche relative all'applicazione del presente criterio, ove l'Amministrazione ritenga di applicarlo in caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei due precedenti criteri, vengono eventualmente definite dalla Giunta prima dell'emanazione dell'avviso di assegnazione.

d) a parità di punteggio, ordine cronologico di riceuta di consegna della PEC o del Portale SUAP, considerando anche ora e minuti;

e) in caso di ulteriore parità, sorteggio pubblico del quale sono tempestivamente avvisati gli interessati.

B) Nel caso di fiere, mercati e posteggi isolati di nuova istituzione, il Comune procede applicando i seguenti criteri:

a) qualità dell'offerta (5 punti). Riguarda in particolare: la tracciabilità dei prodotti; le iniziative di marketing; l'allestimento di spazi per la prova degli indumenti da acquistare; la vendita di prodotti di qualità, come prodotti biologici, a chilometro zero, prodotti tipici locali e delle filiere marchigiane in particolare agricole, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni per la relativa promozione; la vendita di prodotti dell'artigianato artistico, di prodotti dell'artigianato locale ovvero la partecipazione alla formazione continua tramite enti di formazione accreditati dalle Regioni o dalle Province autonome;

b) tipologia del servizio fornito (3 punti). Riguarda in particolare: l'impegno da parte dell'operatore a fornire ulteriori servizi, come la consegna della spesa a domicilio; la vendita di prodotti confezionati a seconda del target e dell'età della clientela; la vendita informatizzata od on-line; la disponibilità a turni di orario alternativi o supplementari;

c) presentazione di progetti innovativi (2 punti). Riguarda in particolare: la compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano (come ad es. le strutture in legno per i mercati nelle zone montane), ottimizzando il rapporto tra la struttura e il contesto; il risparmio energetico; l'utilizzo di energie pulite o di automezzi a basso impatto ambientale.

L'individuazione degli specifici elementi che individuano la modalità di assegnazione del punteggio collegato alla "qualità dell'offerta", al "servizio fornito" e alla "presentazione di progetti innovativi" vengono definiti esattamente dalla Giunta Comunale prima dell'emanazione dell'avviso di assegnazione.

d) a parità di punteggio, maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese ovvero nel rispetto delle disposizioni di altri Stati dell'Unione europea.

Al presente criterio vengono assegnati i seguenti punteggi:

- 1) anzianità di iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;
- 2) anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e fino a 10 anni: 50 punti;
- 3) anzianità di iscrizione oltre 10 anni: 60 punti;

Per la valutazione del periodo di iscrizione nel registro delle imprese con riferimento all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, si precisa che:

- non viene conteggiato l'eventuale periodo di discontinuità;
- la frazione di un mese viene conteggiata come segue: se uguale o superiore a 15 giorni viene conteggiata come mese intero, mentre se inferiore a giorni 15 non viene conteggiata.

e) continuando la parità di punteggio, ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC o del Portale SUAP, considerando anche ora e minuti;

f) in caso di ulteriore parità di punteggio, sorteggio pubblico, del quale saranno tempestivamente avvisati gli interessati.

4 - Nella domanda l'interessato dichiara, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti morali e se si opera nel settore merceologico alimentare il requisito professionale;
- c) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento;
- d) il settore o i settori merceologici;
- e) il posteggio per il quale presenta la domanda di assegnazione.

In ogni domanda può essere richiesto solo ed esclusivamente un posteggio.

5- Non vengono inseriti in graduatoria:

- i soggetti che risultano non essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali (D.U.R.C.);
- i soggetti che risultano non aver pagato la tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche realizzate nel territorio comunale;
- i soggetti che risultano non aver pagato l'eventuale canone di cui all'art.14 Capitolo I; salvo che abbiano ottenuto la rateizzazione e siano in regola con il versamento delle rate concordate.

6- Uno stesso soggetto può presentare più domande, unica limitazione deriva dal fatto che, in caso di assegnazione di più posteggi, occorre rispettare il limite previsto all'art.16 comma 1 del Capitolo II del presente regolamento. L'operatore dovrà pertanto scegliere i posteggi da ottenere in concessione nel rispetto di tale limite. Nel caso in cui l'operatore non procedesse alla scelta dei posteggi da ottenere in assegnazione nel rispetto del limite di legge, entro il termine indicato dal Comune, quest'ultimo provvederà ad assegnare le concessioni dei posteggi relative alle richieste pervenute per prime al protocollo rispetto all'ordine cronologico di ricevuta di consegna della PEC o del Portale SUAP, considerando anche ora e minuti.

#### **Art. 14 - Assegnazione dei posteggi riservati.** <sup>40</sup>

1 - Il Comune provvede con apposito bando a rendere noti i posteggi liberi istituiti nei mercati, riservati alle categorie indicate all'art.12 comma 2 del Regolamento Regionale n.8/2015.

2 - Gli interessati devono fare pervenire, con le modalità indicate nell'avviso, apposita domanda di assegnazione, corredata dall'eventuale documentazione necessaria. Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Comune formula una graduatoria tra tutti i richiedenti, utilizzando i criteri indicati nell'avviso.

---

<sup>40</sup> Comma sostituito dalla Delibera di Consiglio n. 64 del 27/10/2014 e successivamente dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016.

3 - Nei mercati l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato. Il presente criterio è applicabile solo ed esclusivamente per i mercati già esistenti.

A parità del precedente criterio:

2) anzianità di inizio dell'attività di produttore agricolo attestata dall'iscrizione al Registro delle Imprese.

A parità dei precedenti criteri:

3) data di presentazione dell'istanza;

A parità dei precedenti criteri verrà effettuato sorteggio.

Per l'assegnazione dei posteggi dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori/produttori agricoli, si rimanda a quanto stabilito all'art.4 del Capitolo III del presente regolamento.

4 - I criteri di assegnazione degli altri posteggi riservati vengono decisi dalla Giunta Comunale prima dell'emanazione dell'avviso di assegnazione.

5 - All'interno del mercato, fiera o mercatino può essere assegnato a ciascun operatore esclusivamente un posteggio.

6 - Il posteggio riservato è legato direttamente ai soggetti assegnatari e non ne è ammessa la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio assegnato, questo rientra nella disponibilità del Comune.

7. Agli operatori assegnatari di posteggi riservati si applica, per quanto compatibile, il presente regolamento.

#### **Art. 15 – Registrazione delle presenze e attività di "spunta". <sup>41</sup>**

1 - La registrazione delle presenze viene effettuata entro l'inizio dell'orario di vendita fissato con apposita ordinanza, annotando per ogni posteggio, cognome e nome dell'operatore, ovvero ragione sociale e nome del legale rappresentante in caso di società/consorzio/cooperativa, tipo e numero dell'autorizzazione amministrativa, indicazione dell'eventuale assenza e delle presenze effettive.

2 - L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, deve presentare ai fini della registrazione della presenza, per la spunta, una sola autorizzazione.

3 - I posteggi liberi, o occasionalmente liberi, vengono assegnati giornalmente durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche sulla base delle seguenti priorità:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato (intendendo per presenze effettive sia il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività, che il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività).

A parità del precedente criterio si valuta:

b) l'anzianità di inizio attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese dell'operatore titolare dell'autorizzazione presentata per la spunta.

In caso di ulteriore parità viene effettuato un sorteggio.

4 - I posteggi riservati alle categorie di cui all'art. 12 comma 2 del R.R. 8/2015, in caso di assenza temporanea dell'assegnatario, possono essere assegnati per spunta alle seguenti categorie in base al seguente ordine di priorità:

a) soggetti aventi gli stessi requisiti;

b) operatori del commercio su aree pubbliche, nel rispetto della stessa tipologia di vendita; salvo il caso in cui la spunta sia stata esclusa.

---

<sup>41</sup> Articolo sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016.

5 - I posteggi riservati ai produttori agricoli liberi, o occasionalmente liberi, vengono assegnati giornalmente applicando i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive maturate nel mercato (intendendo per presenze effettive sia il numero di volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività, che il numero di volte che l'operatore si è presentato senza aver avuto la possibilità di svolgere l'attività);

A parità del precedente criterio si valuta:

b) anzianità di inizio dell'attività di produttore agricolo attestata dall'iscrizione al Registro delle Imprese.

In caso di ulteriore parità viene effettuato un sorteggio.

6 - L'area in concessione non può essere assegnata per spunta qualora si tratti di un box o chiosco o locale o qualora in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo.

7. Non si effettuano operazioni di spunta per i "posteggi isolati" che, se non occupati dai concessionari di posteggio, rimangono liberi.

8. Per la spunta nei mercatini, si rinvia a quanto stabilito nell'art.22 comma 5 Capitolo II del presente regolamento.

9 - Non è ammesso partecipare alla spunta l'operatore già titolare di un posteggio nel mercato o nella fiera.

10 - L'operatore che effettua l'operazione di spunta ed avendo la possibilità di svolgere l'attività di vendita non occupi o lasci il posteggio assegnato perde il diritto alla presenza, fatti salvi i casi di forza maggiore che sono valutati dall'organo competente.

#### **Art. 16 – Titolarità e utilizzazione del posteggio.** <sup>42</sup>

1- Uno stesso soggetto non può essere titolare e/o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, sia inferiore o uguale a cento. Qualora il numero complessivo dei posteggi sia superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare e/o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico.

Il presente limite si applica anche in caso di subingressi.

Il presente limite non si applica ai posteggi isolati.

2 - Nel posteggio l'operatore ha il diritto di vendere tutti i prodotti oggetto della sua attività fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alle norme di legge vigenti.

3 - E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo pubblico oggetto dell'occupazione così come le attrezzature /strutture utilizzate per l'esercizio dell'attività, garantendo il decoro delle aree in concessione.

4 - Il titolare della concessione di posteggio è obbligato ad utilizzare il posteggio medesimo nel rispetto delle prescrizioni impartitegli nel provvedimento di concessione.

#### **Art. 17 – Dimensioni**

1 - Ove occorra i posteggi debbono avere dimensioni tali da poter essere utilizzati anche da autoveicoli attrezzati come banchi di vendita, per cui un operatore che ha avuto in concessione

---

<sup>42</sup> Articolo sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

un posteggio inadeguato ha il diritto all'ampliamento della superficie o, se impossibile, alla concessione di un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

2. Nessun ampliamento è dovuto per automezzi che necessitano di uno spazio maggiore a causa delle dimensioni delle tende, anche se incorporate all'automezzo, o a causa delle dimensioni dei banchi.

### **Art. 18 – Revoca della concessione di posteggio.**

1 - La concessione del posteggio può essere revocata, senza alcun onere per il Comune, per motivi di pubblico interesse.

In tal caso l'operatore ha diritto all'assegnazione di un altro posteggio libero nell'ambito del mercato o, in mancanza nell'ambito del territorio comunale.

2 - Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercato di appartenenza, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

### **Art. 19 - Abrogato <sup>43</sup>**

### **Art. 20 – Abrogato <sup>44</sup>**

### **Art.21 -Istituzione dei mercatini temporanei**

1- II Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi <sup>45</sup> più rappresentative a livello regionale e le associazioni dei consumatori iscritte al registro regionale di cui all'art.4 della L.R. n. 14/2009 (Norme in materia di tutela dei consumatori e degli utenti), può istituire con apposita deliberazione, dei mercatini temporanei in occasione di particolari eventi o manifestazioni, specificando:

- a) la tipologia del mercatino e le categorie degli operatori ammessi a parteciparvi;
- b) l'ampiezza complessiva;
- c) la durata e la periodicità;
- d) la localizzazione e l'articolazione, compresa l'eventuale suddivisione in zone distinte riservate al commercio di generi alimentari;
- e) il numero complessivo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- f) i posteggi eventualmente riservati;
- g) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- h) la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;
- i) l'orario di apertura e chiusura.

2- Il comune in fase di istituzione individua le categorie di soggetti che possono essere ammessi al mercatino, scegliendoli tra:

- a) esercenti il commercio su aree pubbliche;
- b) hobbisti, collezionisti e scambisti;

<sup>43</sup> Articolo abrogato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>44</sup> Articolo abrogato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>45</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

- c) artigiani produttori di oggetti riguardanti la specificità del mercato o restauratori, in possesso dell'iscrizione all'apposito albo;
- d) artisti che espongono per la vendita le proprie opere;
- e) esercenti il commercio equo e solidale, iscritti nel registro di cui alla l.r. 8/2008.
- f) altre categorie particolari tra quelle indicate all'art.12 comma 2 del Regolamento Regionale n.8/2015.<sup>46</sup>

3- Il mercatino si definisce straordinario se si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari.

4- Possono rientrare nella definizione di mercatini temporanei anche:

- le **manifestazioni commerciali a carattere straordinario**, ossia manifestazioni finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- le **fiere promozionali**, ossia manifestazioni commerciali indette al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;

a cui possono partecipare i prestatori provenienti da altre Regioni italiane e dagli altri Stati membri dell'Unione europea e precisamente:

- a) gli esercenti il commercio su aree pubbliche;
- b) gli imprenditori individuali, le società di persone e di capitali purché iscritte nel registro delle imprese e previo rilascio dell'autorizzazione temporanea o della concessione temporanea di posteggio;
- c) gli hobbysti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e simili;
- d) gli operatori del commercio equo e solidale.

5- Il Comune individua l'area e i posteggi nel rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria, di viabilità, traffico e acustica. A tal fine il Servizio Licenze provvede a richiedere, ove necessario, i necessari pareri ai Servizi di competenza. Dai pareri, se favorevoli, deve risultare l'esatta collocazione dei posteggi, il numero massimo dei posteggi temporaneamente concedibili e le eventuali prescrizioni ritenute necessarie.

6- Il Comune, a seguito dell'istituzione dei posteggi temporanei, rilascia concessioni o autorizzazioni temporanee. I provvedimenti sono validi soltanto per il giorno indicato e nei limiti dei posteggi appositamente previsti.

7 - Il Comune, nella delibera che istituisce il mercatino temporaneo, può riservarsi di imporre un diritto di partecipazione.

## ***Art.22 - Assegnazione dei posteggi temporanei***

1- Il Comune a seguito della istituzione di mercatini / posteggi temporanei, pubblica apposito avviso pubblico all'albo pretorio.

Di norma il Comune, al fine di programmare per tempo la partecipazione degli operatori, stabilisce che le domande di concessione del posteggio debbano essere presentate entro il 30 novembre di ogni anno, a valere per tutte le manifestazioni dell'anno successivo.

La graduatoria realizzata a seguito di tale avviso scade il 31 dicembre dell'anno successivo.

L'Amministrazione può comunque, sempre decidere di emanare apposito avviso per ogni mercatino, stabilendo la data entro la quale andranno presentate le domande. In tal caso la graduatoria vale solo per il relativo mercatino.

2- Nella domanda l'interessato deve dichiarare, pena l'esclusione:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;

---

<sup>46</sup> Lettera modificata dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

- b) il possesso dei requisiti morali, e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali;
- c) il settore o i settori merceologici e l'esatta indicazione della merce trattata;
- d) l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;
- e) le dimensioni del posteggio, l'indicazione dei giorni e delle ore in cui si intende esercitare l'attività;
- f) il recapito telefonico/la pec alla quale inviare le comunicazioni;
- g) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, qualora l'impresa sia già iscritta;
- h) eventuali altre informazioni ritenute utili.

Deve inoltre allegare:

- eventuale copia del permesso di soggiorno;
- accettazione dell'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali, il quale deve dichiarare inoltre il requisito professionale posseduto ed il possesso dei requisiti morali.<sup>47</sup>

3 - Con la delibera istitutiva il Comune può individuare ulteriori dichiarazioni o allegati da produrre in fase di presentazione dell'istanza.

4- Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Comune provvede alla formazione della graduatoria.

Per i mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo e i mercatini degli hobbisti, i criteri da applicare sono i seguenti:

- a) ordine cronologico di presentazione delle istanze (inteso come data di arrivo).
- b) in caso di domande presentate nello stesso giorno, si dà priorità al richiedente con minor numero di presenze nel mercatino nell'arco dell'ultimo anno;
- c) in caso di parità di presenze, si effettua sorteggio.

Per gli altri mercatini temporanei, i criteri da applicare sono i seguenti:

- a) ordine cronologico di presentazione delle istanze (inteso come data di arrivo);

In caso di parità si effettua sorteggio.<sup>48</sup>

5 - Salvo diversa indicazione da farsi nella delibera di istituzione, nei mercatini temporanei non si effettuano operazioni di spunta.

6- Ulteriori domande relative ai posti eventualmente non assegnati con la graduatoria o resisi successivamente liberi, devono essere presentate almeno sessanta giorni prima della prima giornata di svolgimento del mercato, nel caso di bando generale fatto l'anno precedente. Nel caso in cui invece l'avviso sia relativo ad uno specifico mercatino, i posteggi liberi possono essere occupati anche da coloro che presentano richiesta dopo lo scadere della data prevista al bando, fatto salvo il buon esito dell'istruttoria.

7- La concessione del posteggio avviene previo accertamento dei requisiti richiesti per la tipologia di operatore ammessa a partecipare ed in base alla merceologia trattata.

8- L'Amministrazione può riservarsi, nella delibera di istituzione, di posizionare i vari operatori a suo insindacabile giudizio, al fine di poter ottimizzare gli spazi a sua disposizione.

9 - Ove necessario l'assegnazione dei posteggi è effettuata dalla Polizia Municipale nell'ora precedente l'inizio dell'attività.

10 - Potranno essere esclusi gli operatori che non rispondono delle caratteristiche e delle merceologie di vendita richieste nell'avviso pubblico.

11. Le istanze presentate da coloro che risultano non aver pagato la TOSAP o l'eventuale diritto di partecipazione di edizioni precedenti o di altri mercatini temporanei, vengono rigettate.

---

<sup>47</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>48</sup> Comma sostituito dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016



12- Nel caso in cui pervengano istanze senza che il Comune abbia preliminarmente istituito dei posteggi temporanei, le richieste non potranno essere accolte, salvo il caso in cui le autorizzazioni temporanee vengano richieste da operatori chiamati direttamente dagli organizzatori dell'evento e della manifestazione principale. In tal caso l'ufficio procede ad istruire la pratica verificando l'effettiva possibilità di rilascio delle autorizzazioni/concessioni.

### **Art.23 - Affidamento della gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini temporanei**

1- Il Comune può affidare a terzi l'organizzazione e la gestione del mercato, della fiera o dei mercatini temporanei e le relative attività collaterali, sulla base di apposita/o convenzione/contratto, contenente la disciplina dei rapporti tra il Comune e il soggetto gestore.

2- Nel caso in cui l'affidamento a terzi riguardi i mercatini temporanei, l'affidatario potrà essere incaricato anche di scegliere direttamente gli operatori da far partecipare al mercatino.

3- Spettano comunque al Comune:

- a) lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione e di concessione e il rilascio dei relativi provvedimenti;
- b) l'attività di vigilanza e controllo.

4- Per i mercati temporanei dati in gestione a terzi, è possibile che il Comune provveda al rilascio di un'unica autorizzazione/concessione al soggetto che ha in affidamento la gestione del mercatino, a condizione che il soggetto affidatario dichiari per ciascuno degli operatori che parteciperanno, o alleghi, a firma di ciascuno degli operatori che partecipano, dichiarazione dalla quale risultino:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società, la ragione sociale;
- b) il possesso dei requisiti morali, e se si opera nel settore merceologico alimentare, dei requisiti professionali;
- c) il settore o i settori merceologici;
- d) l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali;
- e) le dimensioni del posteggio;
- f) gli estremi di iscrizione al Registro Imprese, qualora l'impresa sia già iscritta;
- g) eventuali altre informazioni ritenute utili.

Allegando:

- eventuale copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- eventuale accettazione del preposto, il quale deve dichiarare di possedere i requisiti professionali e morali.<sup>49</sup>

### **Art. 24 – Delega all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.**

1- L'operatore commerciale su aree pubbliche può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività da altro soggetto, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'art.38 comma 10 della L.R. 27/2009.

### **Art. 25 - Sanzioni**

1- Fatta salva l'applicazione delle specifiche fattispecie sanzionatorie previste dalla legislazione vigente, in caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 45 della L.R. 27/2009.

### **Art. 26 – Conteggio delle presenze**

---

<sup>49</sup> Comma modificato dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

1 - Il conteggio del numero delle presente (effettive, di spunta e su base annua), maturate nell'ambito di uno stesso mercato, e la relativa graduatoria, sono gestiti dalla Polizia Municipale, sulla base dei dati certi esistenti agli atti d'ufficio (registri delle presenze).

2 - Per le attività relative al mercato settimanale estivo ed invernale di P.zza A. Moro, al fine dell'applicazione dei criteri previsti per il trasferimento, per il miglioramento e per le assegnazioni, vengono prese come riferimento le presenze dal 1994, mentre per i posteggi riservati ai produttori agricoli le presenze dal 2000.<sup>50</sup>

### **Art. 27 – Disposizioni transitorie e finali**<sup>51</sup>

1 – Prima delle scadenze delle concessioni di posteggio previste dall'Intesa della Conferenza Unificata n.83/CU del 05/07/2012, si procederà all'assegnazione dei posteggi le cui concessioni sono in scadenza nel 2017, senza effettuare procedure di miglioramento.

2 - L'individuazione di obblighi particolari, che dovranno essere necessariamente rispettati dai concessionari di posteggio, pena la revoca della concessione, potranno essere individuati dalla Giunta Comunale prima dell'emanazione del bando.

3 - Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, nel caso in cui, a seguito delle operazioni di riassegnazione, i posteggi di commercio su aree pubbliche sui quali viene svolta attività in strutture/manufatti, vengano riassegnate ai precedenti titolari della concessione, questi possono continuare a svolgere l'attività nella struttura/manufatto precedentemente utilizzato. E' fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche vigenti.

4 - In caso di decadenza/revoca della concessione di posteggio o alla scadenza della stessa, qualora questa non venga assegnata nuovamente allo stesso soggetto, il concessionario che esercitava l'attività in strutture/manufatti ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle strutture e delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino luogo.

5 - I titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di Tipo A), già autorizzati, che utilizzano le attrezzature indicate al comma 10 dell'art.1 del Capitolo II del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, devono comunicarlo al Comune entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente atto.

I titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di Tipo A), già autorizzati, che intendano cominciare ad utilizzare le attrezzature indicate al comma 10 dell'art.1 del Capitolo II del Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, nel corso dell'esercizio della loro attività, devono comunicarlo al Comune almeno 60 giorni prima.

I soggetti che intendono chiedere il rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche di Tipo A), devono segnalare la volontà di utilizzo delle attrezzature indicate al comma 10 dell'art.1 del Capitolo II del Regolamento nel corpo dell'istanza.

6 - Devono ritenersi abrogate tutte le disposizioni comunali incompatibili con il presente regolamento del commercio su aree pubbliche.

## **CAPITOLO III**<sup>52</sup>

### **DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

#### **Art. 1 - Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli**

<sup>50</sup> Comma aggiunto dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>51</sup> Articolo modificato dalla Delibera di Consiglio n. 64 del 27/10/2014 e modificato nuovamente dalla Delibera di Consiglio n.67 del 22/12/2016

<sup>52</sup> Capitolo inserito dalla Delibera di Consiglio n. 64 del 27/10/2014

1 - Il presente capitolo disciplina i mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli previsti dal D.M. 20/11/2007 ed effettuati su aree pubbliche.

2 - Ai mercati di cui al comma 1) partecipano produttori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative di imprenditori agricoli di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 che possiedano i requisiti indicati all'art.2 comma 1 del Decreto del Ministero delle Risorse Agricole e Forestali del 20/11/2007.

3 - Per la definizione di "area pubblica" si veda l'art.33 c.1 lett. a) e b) della L.R. 27/2009 e l'art.18 del R.R. 4/2011.

4 - I mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli possono:

- a) essere istituiti dal Comune su iniziativa dell'Amministrazione;
- b) essere autorizzati su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria.

5 - Ai mercati riservati ai produttori agricoli si applicano le disposizioni del D.M. 20/11/2007, del D.Lgs. 228/2001, eventuali altre norme di settore e, ove compatibili, le norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche, ad eccezione delle disposizioni che prescrivono l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società;

6 - I mercati agricoli di vendita diretta devono rispettare le norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e le disposizioni indicate nell'Ordinanza del Ministero della Salute 03/04/2002.

7 - Agli operatori assegnatari di posteggi riservati si applica, per quanto compatibile, il presente regolamento.

8 - I mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli possono essere istituiti/autorizzati anche in via sperimentale per periodi di tempo limitato. Il periodo di durata della sperimentazione viene deciso dall'Amministrazione.

## **Art.2 - Istituzione da parte del Comune di mercati riservati alla vendita diretta di imprenditori agricoli.**

1 - Il Comune, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori più rappresentative a livello regionale, può istituire, con apposita delibera, mercati riservati alla vendita diretta di imprenditori agricoli.

2 - Nella deliberazione sono specificati:

- a) il luogo e il/i giorno/i della settimana o del mese in cui si svolge il mercato;
- b) la periodicità;
- c) il numero massimo dei posteggi con relativa identificazione e superficie;
- d) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- e) l'orario di apertura e di chiusura dei banchi e l'orario di vendita.

Con la delibera deve inoltre essere approvato un disciplinare di mercato in cui va evidenziato:

- l'ambito territoriale di provenienza degli imprenditori agricoli ammessi alla vendita, che in ogni caso non deve essere esterno ai confini regionali e alle province extraregionali immediatamente limitrofe al Comune di Gabicce Mare;
- le modalità di assegnazione dei posti e le eventuali rotazioni tra gli imprenditori che aderiscono al mercato;
- le garanzie che i venditori devono mettere in atto al fine di garantire le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti;
- la tipologia dei prodotti in vendita;

- eventuali modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente;
- eventuali attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
- eventuali ulteriori servizi dedicati ai clienti del mercato con relative modalità di erogazione (rimangono escluse le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
- eventuali modalità di controllo, volte a favorire la verifica della tipologia e del volume di produzione;
- le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del disciplinare.

3 - Competente all'istituzione del mercato riservato ai produttori agricoli è il Consiglio Comunale, fatto salvo quanto previsto dall'art.12 Capitolo I° del presente regolamento.

4 - Il Comune, a seguito dell'istituzione del mercato, provvede con apposito bando a rendere noti i posteggi liberi del mercato riservato ai produttori agricoli, ai fini dell'assegnazione delle relative concessioni di posteggio. Per la durata delle concessioni valgono le stesse disposizioni applicabili per il commercio su aree pubbliche. Di norma i posteggi del mercato istituito ai sensi del presente articolo, vengono banditi per la loro assegnazione a produttori agricoli singoli. E' possibile che il Comune si riservi la possibilità di affidare a soggetti terzi, ad associazioni di produttori o ad associazioni di categoria, l'organizzazione di una parte o dell'intero mercato.

5 - Gli interessati devono fare pervenire, con le modalità indicate nell'avviso, apposita domanda di assegnazione, redatta in carta legale e corredata dall'eventuale documentazione necessaria. Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Comune formula una graduatoria tra tutti i richiedenti, utilizzando i criteri indicati nell'avviso.

6 - A seguito delle operazioni di assegnazione dei posteggi disponibili si procede al rilascio delle relative concessioni di posteggio.

7 - Il posteggio riservato è dato in concessione al soggetto assegnatario e non ne è ammessa la cessione, l'affitto o altra forma di trasferimento. Qualora l'operatore non intenda più svolgere l'attività sul posteggio assegnato o la concessione di posteggio decada o sia revocata, il posteggio rientra nella disponibilità del Comune.

8 - Salvo diversa indicazione, da farsi nella delibera di istituzione, nei mercati riservati ai produttori agricoli istituiti temporaneamente non si effettuano le operazioni di spunta. Ove venga stabilita l'effettuazione delle operazioni di spunta, le stesse devono essere effettuate con i criteri previsti dall'art.15 comma 3 del Capitolo II del presente Regolamento. In tal caso il criterio stabilito alla lettera c) deve intendersi come "anzianità di inizio dell'attività di produttore agricolo attestata dal Registro delle Imprese".

### **Art.3 - Mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli autorizzati su richiesta.**

1 - Il Comune può autorizzare su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli.

2 - Nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'effettuazione di un mercato riservato alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, deve essere specificato:

- 1) la ragione sociale del o dei richiedenti;
- 2) il luogo e il/i giorno/i della settimana o del mese in cui si svolge il mercato;
- 3) la periodicità del mercato;
- 4) la denominazione del mercato;
- 5) il numero massimo dei posteggi richiesti ed il loro dimensionamento;
- 6) le modalità di accesso degli operatori e la sistemazione delle attrezzature di vendita;
- 7) l'orario di apertura e di chiusura dei banchi e l'orario di vendita;
- 8) il possesso dei requisiti morali previsto dalla normativa di settore.

All'istanza deve essere allegato:

- a) lo Statuto ed il Regolamento dell'eventuale associazione promotrice;
- b) un disciplinare di mercato in cui sia evidenziato:
  - l'ambito territoriale di provenienza degli imprenditori agricoli ammessi alla vendita, che in ogni caso non dovrà essere esterno ai confini regionali e alle province extraregionali immediatamente limitrofe al Comune di Gabicce Mare;
  - le modalità di assegnazione dei posti e le eventuali rotazioni tra gli imprenditori che aderiscono al mercato;
  - le garanzie che i venditori devono mettere in atto al fine di garantire le azioni necessarie alla trasparenza dei prezzi e al riconoscimento dell'origine dei prodotti;
  - la tipologia dei prodotti in vendita;
  - eventuali modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente;
  - eventuali attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
  - eventuali ulteriori servizi dedicati ai clienti del mercato con relative modalità di erogazione (rimangono escluse le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande);
  - garanzie che gli addetti alla vendita siano i titolari o i relativi familiari coadiuvanti, i soci o i dipendenti delle aziende agricole partecipanti al mercato;
  - eventuali modalità di controllo, volte a favorire la verifica della tipologia e del volume di produzione;
  - le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del disciplinare.

3 - La durata massima dell'autorizzazione è di tre anni. Competente al rilascio dell'autorizzazione è la Giunta Comunale.

4 - Una volta rilasciata dal Comune l'autorizzazione all'effettuazione del mercato, il produttore agricolo invitato a parteciparvi dal soggetto autorizzato, deve presentare al Comune apposita comunicazione nella quale deve indicare:

- di essere stato ammesso a partecipare al mercato dal soggetto titolare dell'autorizzazione di cui al D.M. 20/11/2007;
- di essere iscritto al Registro delle Imprese di cui all'art.8 della legge 580/1993, in qualità di produttore agricolo, indicando gli estremi di iscrizione;
- il luogo in cui collocato il suo fondo;
- i prodotti agricoli che intende vendere;
- di possedere i requisiti morali previsti dalla normativa di settore;
- le dimensioni del suo posteggio;
- di svolgere l'attività di vendita conformemente alle norme igienico sanitarie, indicando gli estremi della sua abilitazione sanitaria all'esercizio della vendita diretta su area pubblica;
- di porre in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;
- di aderire al disciplinare di mercato.

5 - Il Comune, al fine di razionalizzare la presenza sul territorio dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli, può individuare con apposita delibera, sentite le associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, le aree del territorio comunale concedibili per il rilascio di tali autorizzazioni, stabilendo, per ciascuna area individuata, il/i giorno/i di svolgimento possibile/i, il numero minimo e massimo dei posteggi utilizzabili e la loro dimensione ed eventualmente la possibilità di un suo utilizzo in un primo periodo solo in via sperimentale. In tal caso non possono essere accolte richieste per aree/giorni non stabiliti nella suddetta deliberazione.

La competenza ad individuare le aree disponibili, la periodicità, il numero massimo dei posteggi con relativa identificazione e superficie è della Giunta Comunale. La delibera viene rivista di norma ogni tre anni e comunque l'ultima delibera approvata rimane in vigore fino all'approvazione di diversa disposizione.

Una volta approvata la delibera di giunta può essere modificata in qualsiasi momento per:

- motivi di pubblico interesse;

- motivi di pubblica utilità;
- cause di forza maggiore;
- limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico – sanitari;
- indisponibilità totale o parziale dell'area sede del mercato.

Nel caso in cui la giunta stabilisca che un'area è concedibile per un primo periodo solo in via sperimentale, il titolare dell'autorizzazione, nel caso in cui l'area non venga riconfermata, non matura alcun diritto nei confronti del Comune.

6 - A seguito della eventuale deliberazione di cui al comma 5 del presente articolo, il Comune provvede ad emanare apposito avviso pubblico, al fine di rendere nota la possibilità di avanzare richiesta con l'indicazione esatta dei criteri in base ai quali verranno esaminate le istanze. In tal caso la competenza al rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio è del Responsabile del Settore.

7. L'Amministrazione può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla modifica di alcuni aspetti del disciplinare del mercato.

8 - L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo per l'organizzazione di mercati riservati alla vendita diretta di imprenditori agricoli non può essere ceduta a soggetti terzi.

9 - Ai mercati regolati dal presente articolo non si applicano le disposizioni relative:  
 - alla spunta;  
 - alla decadenza dalla concessione di posteggio per mancato utilizzo dello stesso.

10 - La revoca dell'autorizzazione può avvenire per i medesimi motivi stabiliti dall'art.5 comma 3 del Capitolo I del presente regolamento.

#### **Art.4 - Criteri di assegnazione**

1 - L'assegnazione dei posteggi dei mercati riservati ai produttori agricoli istituiti dal Comune e l'assegnazione delle aree eventualmente rese disponibili (ai sensi dell'art.3 comma 5 del presente Capitolo) viene effettuata sulla base di criteri di priorità che vengono predeterminati, nel loro ordine di priorità, nella determina con la quale viene approvato l'apposito bando, sulla base delle indicazioni dell'organo competente all'istituzione del mercato o all'individuazione delle aree.

2 - I criteri utilizzabili sono i seguenti:

- maggiori restrizioni al quantitativo dei prodotti da porre in vendita provenienti dall'azienda agricola, rispetto al principio di prevalenza imposto dalla normativa vigente;
- priorità ai produttori agricoli che offrono prodotti a Km zero;
- priorità a produttori agricoli che operano nel biologico;
- anzianità di inizio dell'attività di produttore agricolo attestata dal Registro delle Imprese, oppure data di istituzione dell'associazione;
- maggiore esperienza nell'organizzazione di mercati riservati a produttori agricoli;
- priorità a chi garantisce modalità di organizzazione che favoriscano la tutela dell'ambiente;
- priorità a chi garantisce attività collaterali al mercato finalizzate all'educazione alimentare e a favorire la conoscenza e la sensibilità dei consumatori verso i prodotti del territorio e le modalità produttive;
- priorità a chi garantisce più servizi dedicati ai clienti del mercato con relative modalità di erogazione;
- priorità a chi garantisce modalità di controllo, volte a favorire la verifica della tipologia e del volume di produzione;
- la data di presentazione dell'istanza;
- nel caso di posteggi resisi disponibili e di effettuazione all'interno del mercato delle operazioni di spunta: maggior numero di presenze effettive e/o di spunta maturate nell'ambito del mercato;
- priorità alle istanze presentate da organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- priorità legata all'età del produttore agricolo.

## **Art.5 - Disposizioni applicabili ai mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli**

1 - Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte. Nel caso in cui la richiesta venga presentata a seguito di avviso pubblico, i 60 giorni decorrono dalla data di emanazione della graduatoria delle domande pervenute.

2 - L'attività di vendita all'interno dei mercati riservati ai produttori agricoli è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

3 - Nell'ambito dello stesso mercato nessun operatore può utilizzare contemporaneamente di più di un posteggio.

4 - All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta e' ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

5 - Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

6 - All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

7 - Il comune può favorire la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati.

8 - Ogni operatore deve garantire di porre in vendita i prodotti della propria azienda e, nel rispetto del limite di prevalenza o dei maggiori limiti contenuti nel disciplinare del mercato, prodotti ottenuti nell'ambito territoriale del mercato. Le imprese agricole provenienti da province extra regionali dovranno garantire di porre in vendita esclusivamente prodotti provenienti dalla provincia di appartenenza.

9 - Nel caso in cui l'operatore sia una forma associazionistica, essa deve evidenziarsi con banchi o stand di vendita intestati al consorzio o all'associazione.

10 - Agli imprenditori agricoli non si applicano le disposizioni in materia di regolarità contributiva.

11 - Dell'istituzione o dell'autorizzazione di mercati agricoli di vendita diretta viene data comunicazione all'Assessorato all'Agricoltura della Regione Marche.

## **Art. 6 - Controlli e sanzioni.**

1 - Il mercato agricolo di vendita diretta e' soggetto all'attività di controllo del Comune, della Azienda Sanitaria Unica Regionale e degli altri organi di vigilanza.

2 - Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalle norme di settore, inoltre, ove compatibili, si applicano le sanzioni previste dall'art.45 della L.R. 27/2009 e dal R.R. 4/2011. Ulteriori sanzioni applicabili sono quelle indicate nel disciplinare del mercato.

3 - Il Comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonché delle disposizioni di cui al decreto 20/11/2007 e del disciplinare di mercato, e, in caso di due violazioni, commesse nell'arco di uno stesso anno solare, può disporre la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 20/11/2007 e la decadenza della concessione di posteggio.

4 - Si applicano le disposizioni della revoca previste dall'art.11 del capitolo II del presente regolamento.